

COMUNE DI MATERA
SETTORE STAFF

Prot. n. 0080868/2017 Ordinanza n. 463/2017

Matera, 24/11/2017

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro e prodotti pirotecnici in luoghi pubblici o aperti al pubblico in occasione di manifestazioni o eventi ad elevata concentrazione di persone.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattività, turistica e sportiva, ai fini di svago o semplice passione;
- che a tale scopo il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 7 luglio 2017, ha disciplinato comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini;
- che l'art.40 del Regolamento di Polizia Urbana al fine di garantire la sicurezza pubblica disciplina la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche, prevedendo in aggiunta a specifici, tassativi divieti ivi contenuti, la possibilità per il Sindaco di disciplinare in casi particolari e per aree circoscritte;

Considerato che il Ministero dell'Interno, in relazione all'esigenza di garantire condizioni di sicurezza pubblica a causa della minaccia terroristica, con circolari del Capo della Polizia, ha emanato direttive per la disciplina degli aspetti di safety e di security, al fine della individuazione delle migliori strategie operative in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, di qualunque tipo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che la Città di Matera, anche in seguito alla designazione a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019, è diventata sede sempre più frequentemente di manifestazioni che comportano la presenza simultanea di numerose persone sia nelle piazze che nei luoghi chiusi aperti al pubblico;

Rilevata pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento situazioni che potrebbero determinare turbative al regolare svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
- la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.

ORDINA

1. Ai fini della tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande e di prodotti pirotecnici all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico in occasione di eventi o manifestazioni in cui è prevista la partecipazione simultanea di elevati numeri di persone;

2. E' fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro e prodotti pirotecnici, almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora prevista per l'inizio della manifestazione o evento;

3. E' fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro e di introdurre prodotti pirotecnici all'interno delle piazze e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sede della manifestazione o evento, ed in un raggio di mt.300 (metri trecento) da tale luogo;

4. Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;

5. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e rimane efficace per un anno dalla data di adozione o nel tempo necessario per l'adozione delle necessarie modifiche da apportare nei termini di cui al presente atto al Regolamento di Polizia Urbana;

6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.

7. La presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nel termine, rispettivamente di trenta giorni o di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
(Avv. Raffaello de Ruggieri)

